



Stato maggiore Legislazione, 25 settembre 2013

Consultazione concernente il rapporto intermedio dell'organo di coordinamento sulle misure volte a rafforzare la competitività fiscale (Riforma III dell'imposizione delle imprese)

Rapporto sui risultati

Compendio

Nell'ambito della consultazione sono pervenuti in totale 34 pareri. Il rapporto intermedio illustra quattro possibili orientamenti di politica fiscale intesi a rafforzare la competitività. L'orientamento raccomandato dall'organo di coordinamento risulta da una combinazione degli orientamenti 2 e 3. Tale combinazione comprende tra i propri elementi l'introduzione di nuove norme speciali in sostituzione delle norme speciali attualmente criticate, che verrebbero abolite (orientamento 2), una riduzione delle aliquote d'imposta cantonali sugli utili (orientamento 3) e la riduzione di determinati oneri fiscali per un rafforzamento generale dell'attrattiva di piazza.

Per garantire una ripartizione equilibrata degli oneri finanziari della riforma, la Confederazione dovrebbe introdurre misure di compensazione verticali che concedano ai Cantoni un certo margine di manovra in materia di politica finanziaria. In tale contesto dovrebbe essere adeguato anche l'attuale sistema di perequazione finanziaria. Tuttavia, l'adeguamento dovrebbe garantire anche in futuro un'equa concorrenza fiscale tra i Cantoni.

Dall'esito della consultazione emerge che tutti i Cantoni che hanno inoltrato un parere e la maggior parte delle associazioni interpellate sostengono l'orientamento proposto dall'organo di coordinamento. Alcuni Cantoni si esprimono a favore dell'introduzione di nuove norme speciali vincolanti nella LAID e di una loro definizione per quanto possibile restrittiva per favorire il consenso internazionale. La CdC e i Cantoni stessi sono perlopiù del parere che le misure fiscali finalizzate a un rafforzamento generale dell'attrattiva di piazza possano essere attuate indipendentemente dalla riforma III dell'imposizione delle imprese. La CdC e la maggioranza dei Cantoni si dichiarano espressamente favorevoli al mantenimento dell'armonizzazione formale e sono invece contrari a un inasprimento della concorrenza fiscale intercantonale.

I Cantoni che hanno inoltrato un parere approvano senz'altro il concetto di massima della perequazione finanziaria. Per quanto riguarda il necessario adeguamento della perequazione, la CdC chiede che oltre al proposto passaggio a un sistema di ponderazione basato sullo sfruttamento medio degli utili delle persone giuridiche, vengano esaminati anche modelli alternativi che considerino eventuali regimi «box». Questa posizione si ricopre anche con le numerose riserve espresse dai Cantoni rispetto ai fattori di sfruttamento proposti.

Quanto alle misure compensative degli oneri dell'adeguamento, le opinioni dei Cantoni divergono. La CdC e alcuni Cantoni auspicano che venga loro concesso un sostegno generale che compensi le previste riduzioni delle imposte cantonali sugli utili. Altri Cantoni chiedono invece un sostegno da parte della Confederazione commisurato a quanto patito dal singolo Cantone. Vi sono comunque alcuni Cantoni che, come la CdC, si dichiarano favorevoli a prestazioni di supporto temporanee destinate a fronteggiare i casi di rigore.

Riguardo ai principi proposti per il controfinanziamento a livello federale, pur essendo stati espressi numerosi pareri, non è possibile individuare nette preferenze, né tra i Cantoni né tra le associazioni.

Per il resto, vale la pena di sottolineare che la CdC, e quindi la maggioranza dei Cantoni, si dichiarano favorevoli al trattamento delle modifiche della LAID e della LPFC in un unico progetto.

1. Situazione iniziale

Nel mese di dicembre del 2008 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare un testo per la riforma III dell'imposizione delle imprese. Alla luce dell'inasprimento delle critiche provenienti dall'estero, in particolare dall'UE e dall'OCSE, il 4 luglio 2012 il Consiglio federale ha licenziato il mandato per un dialogo con l'UE sull'imposizione delle imprese. Parallelamente ha incaricato il DFF (DCF del 1° giugno 2012) di portare avanti, in collaborazione con i Cantoni e consultando le cerchie interessate dell'economia, i lavori sulla legislazione applicabile all'imposizione delle imprese, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

- mantenere e rafforzare l'attrattiva fiscale della piazza imprenditoriale svizzera; al tempo stesso, la concorrenza fiscale intercantonale deve poter continuare a operare in una cornice trasparente, vale a dire attraverso le aliquote fiscali e/o norme speciali disciplinate per legge;
- aumentare il consenso internazionale e la certezza del diritto e della pianificazione;
- garantire sufficienti entrate a Confederazione, Cantoni e Comuni per il finanziamento delle attività statali;
- prendere in esame le ripercussioni della riforma sulla perequazione finanziaria nazionale e tenerne adeguatamente conto.

Successivamente, il DFF e la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) hanno istituito un'organizzazione di progetto comune, con l'incarico di elaborare proposte per l'adeguamento del sistema di imposizione delle imprese alla luce dei suddetti obiettivi.

Il 17 maggio 2013 l'organo di coordinamento e l'organizzazione di progetto comune del DFF e della CDCF hanno pubblicato il rapporto intermedio sulle misure volte a rafforzare la competitività fiscale (Riforma III dell'imposizione delle imprese). Il rapporto descrive gli orientamenti di politica fiscale e finanziaria elaborati in vista della riforma. Per consentire all'organizzazione di progetto di definire più concretamente le auspiccate misure di politica fiscale e finanziaria, il rapporto è stato inviato in consultazione ai Cantoni e alle associazioni mantello nazionali (economiesuisse, USAM, Unione svizzera degli imprenditori, ASB, USS, Travail.Suisse). La consultazione è stata avviata il 18 giugno 2013 e si è chiusa il 31 agosto 2013. In totale sono pervenuti 34 pareri.

2. Il rapporto intermedio

2.1 Critiche dall'estero e obiettivi della riforma

Al centro delle critiche dall'estero figurano gli statuti fiscali cantonali previsti per le società holding, di domicilio e miste, in particolare perché questi regimi prevedono in taluni casi una tassazione parzialmente privilegiata degli utili di provenienza estera (il cosiddetto «ring fencing»). Le imprese percepiscono viepiù come svantaggio l'incertezza legata alle critiche. Questi statuti fiscali consentono ai Cantoni di essere competitivi nella concorrenza internazionale nell'ambito delle attività mobili (ovvero le attività che possono essere trasferite rapidamente in un altro Paese). Un'abolizione degli statuti cantonali senza sostituzione provocherebbe pertanto una limitazione della competitività internazionale della Svizzera e un inasprimento della concorrenza fiscale intercantonale. Inoltre, sussiste il rischio di una perdita sostanziale di posti di lavoro. La riforma deve perciò essere impostata in modo da rafforzare la posizione della Svizzera nella concorrenza fiscale internazionale e da garantire una compensazione accettabile, da un lato, tra Confederazione e Cantoni e, dall'altro, tra gli stessi Cantoni.

2.2 Misure di politica fiscale

Per evitare la delocalizzazione di imprese che attualmente godono di privilegi fiscali, l'organo di coordinamento propone di compensare con misure mirate un'eventuale abolizione o adeguamento degli statuti fiscali cantonali. Dopo aver esaminato diverse possibili strategie, propone un orientamento composto da tre elementi:

- introduzione di nuove norme speciali;
- riduzioni dell'aliquota dell'imposta cantonale sull'utile;
- diminuzione di determinati oneri fiscali per un rafforzamento generale dell'attrattiva della piazza imprenditoriale svizzera.

Nuove norme speciali non devono tuttavia prevedere un'imposizione privilegiata degli utili di provenienza estera. Non devono neppure mirare a una non imposizione internazionale. Esse devono inoltre essere motivabili dal punto di vista della sistematica fiscale o essere applicate in modo comprovabile almeno in uno Stato dell'UE. Rispettando questi criteri sarebbe possibile garantire che le nuove norme speciali riscuotano il necessario consenso internazionale. In primo piano figurano misure quali le licence box già parzialmente applicate in alcuni Stati dell'UE e un'imposta sull'utile con deduzione degli interessi.

Per salvaguardare il grado di armonizzazione formale raggiunto a livello di imposte dirette, l'organo di coordinamento ritiene che convenga dettare le nuove norme ai Cantoni in modo vincolante. Se le norme speciali non dovessero bastare per mantenere la propria competitività fiscale, i Cantoni potrebbero ricorrere allo strumento delle riduzioni dell'aliquota dell'imposta sull'utile.

2.3 Misure di compensazione

L'implementazione delle misure sostitutive di politica fiscale riduce la base fiscale dei Cantoni. L'organo di coordinamento ritiene che queste perdite debbano essere mitigate attraverso l'adozione di misure di compensazione verticali da parte della Confederazione. Al tempo stesso è però del parere che anche i Cantoni debbano sostenere una parte equiparabile degli oneri finanziari che la riforma comporta. Entrano in considerazione, in particolare, misure di compensazione dirette come un aumento della partecipazione dei Cantoni alle entrate della Confederazione (segnatamente l'aumento delle quote cantonali all'imposta federale diretta o all'imposta preventiva) o un sostegno indiretto consistente in sgravi fiscali per le imprese a livello federale (ad es. l'abolizione della tassa di emissione sul capitale proprio, miglioramenti a livello di deduzione delle per le persone giuridiche o a livello delle agevolazioni nel finanziamento dei gruppi).

2.4 Perequazione delle risorse

Nel sistema attuale di perequazione delle risorse, lo statuto fiscale cantonale svolge un ruolo particolare. In virtù delle vigenti disposizioni della LAID, gli utili delle suddette società sono considerati soltanto parzialmente. Questa circostanza è considerata nell'attuale sistema di perequazione delle risorse attraverso una ponderazione più bassa di questi utili rispetto a quelli delle società soggette a imposizione ordinaria. Anche se gli statuti fiscali cantonali venissero aboliti, gli utili conseguiti dalle persone giuridiche potrebbero comunque essere sfruttati fiscalmente in misura minore rispetto ai redditi delle persone fisiche. Per questo motivo il sistema di perequazione delle risorse deve essere adeguato, per non rischiare di compromettere il consenso politico e quindi il funzionamento del sistema di perequazione. La forma precisa di questo adeguamento dipende dalle misure concrete di politica fiscale previste nell'ambito della riforma III dell'imposizione delle imprese.

2.5 Controfinanziamento a livello federale

La riforma III dell'imposizione delle imprese ridurrà le entrate della Confederazione e dei Cantoni. La Confederazione sarà toccata dal sostegno diretto o indiretto proposto a beneficio dei Cantoni, mentre i Cantoni subiranno perdite di gettito a causa della riduzione delle aliquote d'imposta sugli utili o delle perdite a livello di base fiscale (delocalizzazione di imprese). In questo senso la riforma III dell'imposizione delle imprese può essere anche intesa come progetto di riduzione delle imposte. L'aumento dell'onere fiscale per le imprese che finora hanno beneficiato di uno statuto speciale risulta perlomeno attenuato e i periodi transitori previsti per la realizzazione degli adeguamenti offrono certezza per la pianificazione. A causa del potenziale di sgravio limitato sul fronte delle uscite, per le misure di sostegno a livello federale valgono i seguenti principi:

- la questione del controfinanziamento deve essere parte integrante della riforma III dell'imposizione delle imprese;
- se la riforma III dell'imposizione delle imprese determina oneri supplementari elevati nel bilancio federale, il controfinanziamento deve prevedere anche elementi sostanziali a livello di entrate;
- compensazioni sul fronte delle uscite non devono essere confuse con riforme strutturali fondamentali o essere effettuate trasferendo gli oneri ai Cantoni.

3. Pareri pervenuti

3.1 Cantoni (25)

ZH, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG, TI, VD; VS, NE, GE, JU e Conferenza dei Governi cantonali (CdC).

3.2 Associazioni/organizzazioni (9)

Economiesuisse, Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), Unione svizzera degli imprenditori (SAV), Unione sindacale svizzera (USS), Centre Patronal (CP), Travail.Suisse, Genève Place Financière (GPF), Fédération des Entreprises Romandes (FER) e Associazione svizzera dei banchieri (ASB), la quale aderisce al parere espresso da economiesuisse.

4. Risultati della consultazione

4.1 Misure di politica fiscale

4.1.1 Posizione di fondo sull'orientamento dell'organo di coordinamento

- **Tutti i Cantoni** che hanno inoltrato un parere, **la CdC** e 5 associazioni (**economiesuisse, ASB, CP, GPF, FER**) sostengono l'orientamento di politica fiscale proposto dall'organo di coordinamento.
- L'**USAM** si oppone all'abolizione dello statuto fiscale delle società holding, ma per il resto sostiene anch'essa l'orientamento proposto dall'organo di coordinamento.
- Due associazioni (**USS, Travail.Suisse**) ritengono che gli statuti fiscali privilegiati debbano essere aboliti e si oppongono all'introduzione un regime «box» a titolo di misure sostitutive. A sostegno della loro posizione argomentano che in Svizzera una disparità di trattamento tra utili di diverse imprese non è giustificata e che le riduzioni generali delle imposte cantonali nuocciono all'economia.

4.1.2 Introduzione di nuove norme speciali

- Per ragioni legate al consenso internazionale, sei Cantoni (**ZH, BE, BS, VD, NE, GE**) chiedono che le licence box¹ siano disciplinate in modo vincolante nella LAID e che siano formulate restrittivamente, vale a dire che includano soltanto i brevetti sviluppati o acquisiti in proprio e utilizzati su licenza propria e le procedure (non brevettabili) delle società.
- Il **CP** è dell'opinione che i regimi box debbano essere strutturati nel modo più ampio possibile e che non debbano essere disciplinati nella LAID, bensì nella legislazione tributaria dei Cantoni.
- L'**USAM** ritiene che i regimi box non debbano essere eurocompatibili e che debbano essere ammessi purché siano comprovatamente applicati in uno Stato membro dell'OCSE. La Confederazione e i Cantoni dovrebbero poter normare autonomamente questi regimi nella LIFD e nella legislazione tributaria cantonale.
- Il Cantone **TG** propone di esaminare la possibilità di introdurre un regime box anche nell'ambito dell'imposta federale diretta.
- Per garantire la competitività della piazza fiscale svizzera sul piano internazionale, due Cantoni (**ZG, TI**) propongono di esaminare, oltre alle licence box, altre misure simili, ad esempio per le attività di «Trading».
- Il Cantone **SH** insiste sul fatto che occorra trovare soluzioni sostitutive per le società miste o perlomeno prevedere la possibilità di introdurre simili soluzioni a livello cantonale.
- Il Cantone **SZ** e due associazioni (**economiesuisse, ASB**) chiedono maggiore flessibilità nell'applicazione del principio della determinanza.
- Due Cantoni (**ZH, OW**) e l'**ASB** sono favorevoli a un'imposta sull'utile con deduzione degli interessi, mentre il Cantone **BS** è del parere che questo tipo di imposta non favorisca il rafforzamento dell'attrattiva di piazza.

4.1.3 Opinioni espresse sulle riduzioni delle imposte cantionali sugli utili

- **Travail.Suisse** auspica che un'eventuale riduzione delle imposte cantionali sugli utili sia accompagnata da un aumento al 10-11 per cento dell'imposta federale diretta e da un'aliquota fiscale minima cantonale vicina all'attuale aliquota media dell'imposta cantonale sugli utili.
- Il Cantone **BS** e l'**ASB** ritengono che una riduzione generale delle imposte sugli utili a livello cantonale, pur potendo essere necessarie a titolo sussidiario, non rappresenti di per sé sola una soluzione ragionevole come misura sostitutiva.

4.1.4 Rafforzamento generale dell'attrattiva di piazza

- La **CdC** è dell'opinione che le misure finalizzate a un rafforzamento generale dell'attrattiva di piazza non abbiano tecnicamente alcun nesso con l'adeguamento degli statuti fiscali cantionali. Anche i **Cantoni** sostengono più o meno esplicitamente questa posizione. Le misure finalizzate al rafforzamento generale dell'attrattiva di piazza potrebbero pertanto essere attuate indipendentemente dalla riforma III dell'imposizione delle imprese.

¹ A chiarimento delle premesse occorre rilevare, per quanto attiene alla misura di sostituzione consistente in un regime box, che nel rapporto intermedio la possibile struttura o tipologia delle box (ad es. box «Franchise&Excise» ossia per le accise e le concessioni, box per il Trading) non è stata discussa in modo esauriente.

- Quattro associazioni (**economiesuisse, ASB, GPF, FER**) si pronunciano a favore della soppressione della tassa di emissione sul capitale proprio.
- Tre associazioni (**economiesuisse, ASB, FER**) accoglierebbero con favore misure volte a migliorare il finanziamento dei gruppi.
- **Economiesuisse** cita, tra le misure finalizzate al rafforzamento generale dell'attrattiva di piazza, anche l'introduzione di un'imposta basata sul luogo di pagamento, l'adeguamento del sistema di computo globale dell'imposta e l'ottimizzazione della deduzione per partecipazioni.
- L'**ASB** propone inoltre di esaminare la possibilità di introdurre un'imposizione di gruppo e di rinunciare all'imposta cantonale sul capitale. La rinuncia all'imposta sul capitale viene auspicata anche dalla **FER**.

4.1.5 Concorrenza fiscale intercantonale e armonizzazione delle imposte

- La **CdC**, 13 Cantoni (**BE, BS, BL, UR, OW, SZ, GL, ZG, FR, BL, SG, TG, VS**) e l'**USAM** si dichiarano esplicitamente favorevoli al mantenimento del livello di armonizzazione formale esistente nell'ambito delle imposizioni delle imprese. Chiedono pertanto che le nuove norme siano definite nella legislazione federale (LAID).
- Due associazioni (**USAM, CP**) sono del parere che i Cantoni debbano decidere da sé se introdurre o no una determinata misura.
- La **CdC**, 3 Cantoni (**BE, VS, JU**) e 2 associazioni (**USAM, CP**) ritengono che le aliquote d'imposta cantonali debbano rimanere di spettanza cantonale e si oppongono a un'armonizzazione materiale.
- Due Cantoni (**VD, GE**) chiedono di impedire ai Cantoni beneficiari della perequazione finanziaria di ridurre le loro aliquote fiscali al di sotto dell'aliquota media dei Cantoni donatori.
- Il Cantone **TI** e 3 associazioni (**travailsuisse, USS, FER**) sono dell'opinione che per una migliore accettazione internazionale delle nuove misure sarebbe auspicabile un'armonizzazione verticale delle stesse.
- Due associazioni (**USAM, CP**) respingono le considerazioni relative all'istituzione di una commissione di controllo nell'ambito della riforma III dell'imposizione delle imprese, mentre il Cantone **ZH** ritiene che sarebbe utile discutere la questione.

4.2 Misure di politica finanziaria

4.2.1 Effetti sulla perequazione delle risorse

- La **CdC**, 16 Cantoni (**ZH, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, SG, TG, TI, VS, JU**) e 2 associazioni (**economiesuisse, ASB**) condividono l'intenzione dell'organo di coordinamento di attenersi al concetto di principio della perequazione delle risorse e considerano necessario un adeguamento della perequazione.
- La **CdC** chiede che, oltre al passaggio a un sistema di ponderazione in funzione dello sfruttamento medio degli utili delle persone giuridiche, siano studiati anche modelli alternativi che considerino eventuali regimi box.
- Nove Cantoni (**UR, SZ, SG, GL, NW, AG, TG, NE, JU**) formulano riserve o si oppongono a un passaggio al sistema di ponderazione in funzione dello sfruttamento medio degli utili delle persone giuridiche (fattore di sfruttamento del 33 % o del 25 %).
- Sette Cantoni (**UR, BS, SH, AR, AG, TG, VS**) chiedono che nell'ambito della perequazione finanziaria le nuove norme speciali/misure sostitutive sancite a livello fede-

rale vengano prese in considerazione con un nuovo fattore di ponderazione (analogo a quanto previsto per le società con statuto fiscale speciale).

- Il Cantone **GL** chiede che ai Cantoni finanziariamente più deboli sia garantita una dotazione minima di risorse attraverso la NPC.
- Il Cantone **OW** è del parere che le perdite di gettito legate all'imposizione delle imprese e il trasferimento di oneri nell'ambito della perequazione finanziaria non debbano gravare unilateralmente sui soli Cantoni.
- Mentre il Cantone **BS** e l'**USS** chiedono il rafforzamento della compensazione dell'aggravio sociodemografico, ad esempio mediante l'indennizzo dell'aggravio dei centri urbani con risorse federali, il Cantone **AI** si oppone a una maggiore ponderazione delle città.

4.2.2 Misure di compensazione degli oneri dovuti all'adeguamento

- La **CdC** e sei Cantoni (**SG, NW, SZ, TG, AG, VS**) sono essenzialmente favorevoli alla concessione da parte della Confederazione di un sostegno generalizzato dei Cantoni, che non incida sulla concorrenza, mentre sei Cantoni (**UR, OW, SH, VD, GE, JU**) e un'associazione (**PFG**) chiedono compensazioni sostanziali ai Cantoni toccati.
- La **CdC**, sei Cantoni (**ZH, BS, SZ, NW, VD, GE**) e un'associazione (**Travail.Suisse**) chiedono prestazioni di sostegno temporanee, per i casi di rigore, per i Cantoni che patissero una perdita di gettito in seguito alla soppressione degli statuti fiscali oppure alle riduzioni delle aliquote dell'imposta sugli utili. Il Cantone **AR** è però contrario all'indennizzo delle perdite di gettito causate da riduzioni dell'aliquota d'imposta sugli utili liberamente decise.
- Sei Cantoni (**ZH, SZ, OW, BL, VS, JU**) e tre associazioni (**USAM, ASB, FER**) propongono per la concessione di sgravi fiscali alle persone giuridiche a livello federale (ad es. mediante introduzione nella LIFD dell'imposta sugli utili con deduzione degli interessi). Gli sgravi diminuirebbero la necessità di ridurre l'imposta cantonale sugli utili. Il Cantone **BS** si oppone espressamente a questa misura.
- Quattro Cantoni (**BS, VS, NE, JU**) e tre associazioni (**USAM, USS, economiesuisse**) si dichiarano favorevoli a un'estensione della base di calcolo e all'aumento della quota dei Cantoni all'imposta federale diretta o dell'imposta preventiva.
- Due Cantoni (**BS, TG**) auspicano che venga studiata approfonditamente la possibilità di aumentare le risorse stanziare dalla Confederazione per le prestazioni complementari all'AVS e all'AI come principio di compensazione.

4.2.3 Controfinanziamento a livello federale

- Due associazioni (**USS, Travail.Suisse**) propongono un aumento dell'aliquota dell'imposta sugli utili a livello di imposta federale diretta.
- L'**USS** accoglierebbe positivamente una restrizione del principio degli apporti di capitale e del riporto delle perdite.
- **Travail.Suisse** auspica un'estensione della base di calcolo dell'imposta sul reddito.
- L'**USAM** è dell'opinione che anche i Cantoni debbano contribuire in parte al finanziamento delle perdite di gettito.

- Cinque associazioni (**USAM, USS, economiesuisse, ASB, FER**) si oppongono all'introduzione di una nuova imposta sulle partecipazioni, a un aumento dell'imposta sul valore aggiunto o a una riduzione delle deduzioni fiscali concesse alle persone fisiche per finanziare i versamenti di compensazione.
- **GPF** si oppone in modo specifico a un aumento dell'imposta sul reddito.
- Il **CP** si dichiara contrario a un'imposta sugli utili in capitale.
- L'**USS** vorrebbe che si rinunciasse a ulteriori progetti di riduzione delle imposte, quali ad esempio la parziale abolizione della tassa di bollo.
- Due associazioni (**economiesuisse, ASB**) reputano che il prolungato lasso di tempo concesso per l'attuazione della riforma consenta di disporre di un margine di manovra sufficiente nell'ambito di politica finanziaria e quindi non renda necessarie entrate supplementari.
- Tre Cantoni (**BS, SO, JU**) ritengono che i principi stabiliti nella procedura di imposizione parziale e per l'introduzione di un'imposta sugli utili da partecipazioni debbano essere ancora seguiti.
- Il Cantone **SG** e la **FER** chiedono che le misure di controfinanziamento vengano collocate sul fronte delle uscite.

4.3 Altri aspetti

- In considerazione del nesso diretto tra le modifiche della LAID e della LPFC, la **CdC** e quattro Cantoni (**ZH, GL, OW, GL**) si dichiarano favorevoli a un trattamento delle varie questioni in un unico progetto.
- Il **CP** esprime disappunto per il fatto che il rapporto non si pronunci sulla deduzione per partecipazioni, sull'imposta preventiva e sul riporto delle perdite e dia oltretutto insufficientemente importanza al problema della doppia imposizione economica.

Elenco di interpellati e dei partecipanti alla consultazione

1. Cantoni

Interpellati	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Cantone di Zurigo	ZH	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Berna	BE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Lucerna	LU	---
Cantone di Uri	UR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Svitto	SZ	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Obvaldo	OW	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Nidvaldo	NW	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Glarona	GL	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Zugo	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Friburgo	FR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Soletta	SO	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Basilea Città	BS	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Basilea Campagna	BL	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Sciaffusa	SH	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Appenzello Esterno	AR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Appenzell Interno	AI	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di San Gallo	SG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone dei Grigioni	GR	---
Cantone di Argovia	AG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Turgovia	TG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Ticino	TI	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Vaud	VD	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone del Vallese	VS	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Neuchâtel	NE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Ginevra	GE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone del Giura	JU	<input checked="" type="checkbox"/>
Conferenza dei Governi cantonali	CdC	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Associazioni mantello nazionali dell'economia

Interpellati	Abbreviazioni	Parere pervenuto
economiesuisse		<input checked="" type="checkbox"/>
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione svizzera degli imprenditori	SAV	--- (rinuncia esplicita)
Associazione svizzera dei banchieri	ASB	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione sindacale svizzera	USS	<input checked="" type="checkbox"/>
Travail.Suisse		<input checked="" type="checkbox"/>

3. Altre cerchie interessate

Interpellati	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Centre Patronal	CP	<input checked="" type="checkbox"/>
Genève Place Financière	GPF	<input checked="" type="checkbox"/>
Fédération des Entreprises Romandes	FER	<input checked="" type="checkbox"/>